

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI**

**APPROVATO NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL
12/02/2018**

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, al fine di agevolare lo svolgimento delle proprie attività individuate per le professioni di Ingegnere e di Architetto di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, allo scopo di contribuire all'interscambio professionale, alla conoscenza reciproca ed all'aggiornamento tra i propri iscritti, nonché consentire una più diretta partecipazione all'attività istituzionale, informativa e propositiva dell'Ordine, istituisce Commissioni il cui funzionamento è regolato dai seguenti articoli.

Art. 1 - Natura e compiti delle Commissioni

Le Commissioni sono organi consultivi ed operativi del Consiglio dell'Ordine e come tali operano per richiesta dello stesso svolgendo i seguenti principali compiti:

- nell'ambito dei compiti e delle funzioni evidenziate, ogni Commissione affronta le problematiche attinenti al campo di specifica competenza raccogliendo proposte e suggerimenti, da presentare al Consiglio dell'Ordine.
- forniscono pareri di consulenza al Consiglio: pareri non ufficiali e non vincolanti, sulle materie di competenza, in risposta a richieste del Consiglio, degli iscritti o di altri Organismi;
- affiancano il Consiglio nell'approfondimento di tematiche varie (quali studio di leggi e regolamenti, temi culturali e di attività, ecc.);
- svolgono attività preparatorie all'attività istituzionale del Consiglio;
- affiancano il Consiglio nei rapporti con gli iscritti e con l'esterno, per le materie di competenza;
- favoriscono l'aggiornamento professionale degli iscritti nei vari settori e aspetti della professione;
- affrontano le problematiche che interessano la categoria, attraverso l'esame e la formulazione di proposte, riguardanti le problematiche attinenti alle prestazioni professionali che, alla luce dello sviluppo della tecnica, delle evoluzioni tecnologiche, di nuove leggi e/o regolamenti necessitano di approfondimento;
- garantiscono una maggiore presenza degli ingegneri nelle iniziative pubbliche di confronto;
- indicano le iniziative ritenute opportune per perseguire gli scopi istitutivi dell'Ordine
- su richiesta del Consiglio o a seguito di autorizzazione dello stesso, curano l'organizzazione di incontri culturali, riunioni, convegni, corsi, ecc.

Art. 2 - Definizioni

Consigliere Referente è un Consigliere in carica dell'Ordine, nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. Egli ha il compito di raccordare l'attività di uno o più Commissioni con il Consiglio.

Il Coordinatore della Commissione svolge le funzioni meglio individuate e descritte in seguito, ed è eletto dai componenti della Commissione.

Membri o componenti della Commissione: sono iscritti all'Albo, in regola con la quota di iscrizione, che facciano richiesta di partecipazione.

Art. 3 - Istituzione, formazione e scioglimento delle Commissioni

Il Consiglio dell'Ordine delibera:

- L'istituzione di una Commissione contestualmente alla nomina di un Consigliere Referente;
- La composizione della Commissione con gli iscritti che ne abbiano fatta richiesta;
- L'eventuale scioglimento della Commissione.

Le Commissioni hanno durata pari a quella del Consiglio e decadenza naturale insieme al Consiglio. In ogni momento il Consiglio può deliberare la costituzione o la decadenza straordinaria di una o di più Commissioni.

Art. 4 - Composizione e funzionamento delle Commissioni

Sono membri di diritto delle Commissioni tutti gli ingegneri iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e che intendono partecipare ai lavori delle stesse, facendone richiesta all'Ordine e che siano in regola con le quote di iscrizione.

E' ammessa ai lavori della Commissione la partecipazione di soggetti non iscritti all'Albo, in qualità di esperti; essi sono invitati ai lavori dal Consigliere Referente d'intesa con il Coordinatore della Commissione, previa autorizzazione formale del Presidente, nel caso di partecipazione a titolo gratuito oppure previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, nel caso di partecipazione a titolo oneroso.

Le presenze alle sedute della Commissione dovranno risultare dai verbali di riunione.

I diritti prodotti da documenti e/o eventi provenienti dalle attività delle Commissioni sono di esclusiva proprietà dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, che ne dispone l'utilizzo e la divulgazione nelle forme ritenute più opportune dal Consiglio.

Art. 5 – Consigliere Referente

Compiti del Consigliere Referente

Il Consigliere Referente rappresenta il tramite tra il Consiglio e la Commissione a lui affidata; pertanto propone al Consiglio e discute in seno allo stesso gli obiettivi e i metodi della Commissione; comunica al Coordinatore le decisioni assunte dal Consiglio; assicura l'aderenza del lavoro della Commissione alle direttive del Consiglio al quale riferisce circa il lavoro svolto, commentandone i risultati ottenuti, nonché l'andamento generale

La sua eventuale sostituzione è disposta dal Consiglio dell'Ordine dietro richiesta del Referente stesso, o nel caso in cui il Consiglio lo ritenga necessario.

Il Consigliere Referente può sostituirsi al Coordinatore della Commissione per inezia o indisponibilità o per qualsiasi altro accertato motivo.

Art. 6 – Coordinatore della Commissione

Compiti del Coordinatore

Il Coordinatore della Commissione opera in collegamento ed in sintonia con il Consigliere Referente e risponde del proprio operato al Consiglio dell'Ordine. E' sostituito, in caso di impedimento a partecipare alla riunione, dal componente più anziano della Commissione.

Nomina ad ogni seduta il componente che funge da segretario verbalizzante.

Il coordinatore viene eletto dai membri della Commissione con la maggioranza dei voti dei presenti nella prima riunione, convocata e presieduta dal Consigliere Referente.

Il Coordinatore organizza e dirige la Commissione, sorvegliandone il buon funzionamento e redigendo i verbali delle riunioni.

Il coordinatore può ricevere specifiche deleghe di rappresentanza dal Presidente dell'Ordine.

Il Coordinatore, sulla base del documento elaborato dal Consigliere referente, traccia e organizza il programma delle attività, delinea le funzioni, propone l'istituzione di sottocommissioni, articola i lavori ed esercita le funzioni normalmente connesse alla sua carica.

Inoltre al Presidente e al Consiglio dell'Ordine eventuali documenti o lettere interne all'Ordine, per il tramite del Consigliere referente.

Il Coordinatore della Commissione permane in carica fino al rinnovo della Commissione, decade dalla

carica, oltre che al termine del mandato, a seguito di provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine o per sua richiesta.

Art. 7 - Insediamento e durata delle Commissioni

- 7.1 Le commissioni si considerano istituite se vi è un numero minimo di adesioni pari a 9, escluso il Consigliere referente.
- 7.2 Le commissioni si insediano ad ogni rinnovo del Consiglio dell'Ordine con la prima convocazione da parte del Consigliere Referente e, salvo eventuale scioglimento anticipato della Commissione disposto dal Consiglio, prosegue i propri lavori fino alla scadenza del Consiglio dell'Ordine.
- 7.3 Le sedute delle riunioni delle Commissioni sono ritenute valide se partecipano almeno 3 iscritti, escluso il Consigliere Referente.

Art. 8 - Aspetti economici

Il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consigliere Referente della Commissione, delibera eventuali contributi economici, nell'ambito delle risorse disponibili, ad attività, pubblicazioni, convegni, ecc. proposte dalla Commissione.

Art - 9 Riunioni della Commissione

Le commissioni si riuniscono preferibilmente presso la sede dell'Ordine, su convocazione del Coordinatore e del Consigliere referente (previa autorizzazione del Presidente dell'Ordine) per il tramite della Segreteria dell'Ordine mediante e-mail, con preavviso minimo di cinque giorni, salvo casi di urgenza.

La comunicazione di cui sopra viene pubblicata anche su apposito spazio sul sito dell'Ordine, in modo che possano partecipare anche gli iscritti all'Ordine interessati, pur non essendo membri della Commissione.

La convocazione della Commissione è inviata a tutti i Consiglieri dell'Ordine.

Il Consigliere Referente, di intesa con il Coordinatore, redige il calendario delle riunioni, stabilendo il giorno e l'orario.

I lavori delle Commissioni hanno esclusiva valenza all'interno dell'Ordine stesso, rimanendo vietata, da parte di ogni componente, qualsiasi divulgazione o uso all'esterno della Commissione stessa.

Le Commissioni si avvalgono, di norma, per lo svolgimento dei propri compiti, della logistica, dell'organizzazione e dei mezzi dell'Ordine; in casi particolari il Consiglio, su proposta del Consigliere Referente, può deliberare altri mezzi o spese per il funzionamento delle stesse o l'espletamento di compiti particolari.

Ad ogni riunione della Commissione è redatto un verbale a cura del Coordinatore che indichi succintamente il lavoro svolto.

I verbali sono redatti e numerati e sottoscritti dal Consigliere Referente e dal Coordinatore. Il Coordinatore provvederà ad inviarli alla Segreteria che si occuperà della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.

Le prestazioni in seno alle Commissioni, sia del Coordinatore che degli altri membri, sono sempre effettuate a titolo gratuito. Solo il Consiglio può deliberare, in casi particolari, il riconoscimento di rimborsi spese.

Art. 10 – Trasparenza

I nomi dei Consiglieri referenti e dei Coordinatori Segretari e dei membri delle Commissioni, così come ogni loro variazione deve essere comunicata alla Segreteria dell'Ordine.

Sul sito dell'Ordine, per ciascuna Commissione, sono indicati i nomi del Consigliere referente e del Coordinatore, con i relativi recapiti, forniti dagli stessi.

Art. 11 - Privacy

I verbali di Commissione sono pubblicati sul sito internet e sono pertanto consultabili da chiunque. Iscrivendosi ad una commissione si accetta pertanto che il proprio nome compaia in chiaro nei verbali di commissione che vengono di volta in volta pubblicati sul sito e sono consultabili da tutti. Su richiesta dell'interessato, il nominativo del componente della Commissione può essere omissivo dai verbali pubblicati.

Art.13 - Durata e modifiche al regolamento

Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento, potranno essere apportate dal Consiglio dell'Ordine.

Il presente Regolamento entra in vigore con valenza dal 13 febbraio 2018.